

*Come orientarsi nella nuova normativa*

# Sicurezza nei cantieri: cosa cambia

*Massimo Caroli\**

**Le modifiche introdotte toccano praticamente tutti e tredici i titoli in cui è suddiviso il DLgs. 81/2008, ma bisogna distinguerle:**

- **I TITOLI I, II e III** del nuovo DLgs 81/2008 e s. i. e m. - con i correttivi apportati - sono facilmente confrontabili con il vecchio DLgs 626/1994 e s. i. e m.

Le modifiche apportate in questi primi tre titoli (soprattutto nel Titolo I) sono, insieme a quelle apportate al TITOLO IV, le **più importanti** perché vi sono contenute anche **“vere innovazioni”** e non sono soltanto “chiarimenti interpretativi” o “correzioni letterali” al testo originario del DLgs 81/2008. Basterà ricordare le innovazioni apportate “ai compiti del Datore di lavoro, del Medico competente, ecc.”; alla modifica sostanziale dell’attestazione della “data certa sul DVR, ecc.” (ora basta la firma del Datore di Lavoro, RSPP e RLS); ai casi in cui non è più necessario redigere il DUVRI; alle modifiche apportate sulle competenze in merito alla “Formazione e Informazione” (collaborazione con gli enti bilaterali e non regime di monopolio di questi ultimi); alle modifiche sul “potenziamento del

coordinamento tra ASL e Dir. Prov. Lavoro, ecc.”, e – più in generale – alla rivisitazione di tutto l’apparato sanzionatorio (che in pratica torna a quello previsto dal DLgs 626/94 con le sole maggiorazioni dovute all’incremento inflattivo previsto dall’ISTAT), ecc.

- **II TITOLO IV** – con i correttivi apportati – tratta invece dei “Cantieri temporanei o mobili”. Chiaro quindi il confronto con il vecchio DLgs 494/96 e s.i. e m. (nel Capo I), ma anche con i vecchi DPR 164/1956, ecc. Come abbiamo già evidenziato, le modifiche apportate in questo Titolo IV (insieme a quelle apportate ai primi tre Titoli), sono le più importanti e sono quelle che ci proponiamo di dettagliare nello schema di raffronto che segue.

Accenniamo per ora solo all’istituzione del **sistema di qualificazione tramite punteggio** (in pratica sarà una PATENTE A PUNTI che porterà fino ad “escludere dal mercato” aziende e lavoratori autonomi che abbiano sistematicamente violato le disposizioni in materia di sicurezza); alle **variazioni al campo di applicazione per la redazione del PSC**; al ritorno all’antico nella nomina del Responsabile dei lavori nel privato

(torna il “può essere nominato” e quindi non è più un obbligo incaricare il Progettista o il Direttore dei lavori); ai nuovi obblighi per l’impresa affidataria, ecc.

- **I TITOLI da V a XI** – con i correttivi apportati – riordinano in pratica i vari decreti legislativi e Decreti presidenziali emanati in Italia in applicazione delle Direttive europee successive a quelle che sono state recepite come DLgs 626/94 e DLgs 494/96

Dunque, i riferimenti alla vecchia legislatura di sicurezza sono vari (DLgs 626/1994; DPR 547/1955; DPR 164/1956; DLgs 493/1966 ecc). Il dettaglio di come applicare questi obblighi gli obblighi è riportato negli Allegati del DLgs 81/2008.

Le modifiche apportate in questi Titoli dal nuovo DLgs 106/2009 non sono fondamentali, ma possono essere definite sostanzialmente come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/2008

- **Nel TITOLO XII** i contenuti riguardano **esclusivamente** l’applicazione delle procedure penali.
- E le modifiche apportate in questo Titolo XII dal nuovo DLgs 106/2009 sono infatti quelle che riguardano **l’estinzione agevolata** degli illeciti amministrativi a seguito

\* Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione lavori, esperto per la sicurezza grandi opere.

di regolarizzazione della propria posizione, **il potere del Giudice** di “sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma...” e il **potere di disposizione degli Organi di vigilanza** di impartire disposizioni esecutive ai fini dell’applicazione delle norme tecniche, ecc.; vanno lette come chiarimenti interpretativi aggiunti (o modificati) rispetto al testo originario del DLgs 81/2008

• **Nel TITOLO XIII** – infine - i contenuti riguardano **esclusivamente** le abrogazioni delle vecchie leggi, Decreti, ecc. che sono stati sostituite dal DLgs 81/2008 e s. i. e m.

Le modifiche apportate in questo Titolo XIII dal nuovo DLgs 106/2009 aggiornano – ovviamente – l’elenco delle leggi e decreti abrogati.

Per coloro che svolgono l’attività di CSP/CSE ecco un **confronto** tra il vecchio DLgs 494/96 e s.i. e m. (al quale eravamo abituati perché ci aveva guidato per 12 anni circa) e le nuove “**Disposizioni integrative e correttive**” riportate nel nuovo testo integrato del solo “**TITOLO IV – Cantieri temporanei o mobili**” (DLgs 81/2008 + DLgs 106/2009), già in vigore dal 20 Agosto 2009.

Vecchio	Nuovo
<p><b>DLgs 494/96, 528/99, 276/03 e 251/04</b> <b>TESTO INTEGRATO</b></p>	<p><b><u>Dal DLgs 81 del 9 Aprile 2008 coordinato con il DLgs 106 del 3 agosto 2009 e con la legge 88 del 7 luglio 2009</u></b></p>
<p><i>In questa colonna le integrazioni e modifiche sono evidenziate in corsivo</i> <b>Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili</b><sup>[1]</sup></p>	<p><i>In questa colonna le novità del DLgs 81/2008 e le integrazioni apportate dal DLgs 106/2009 e dalla legge 88/2009 sono evidenziate con il <u>sottolineato</u></i></p>
<p><b>Art. 1 - Campo di applicazione</b> 1. Il presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela e per la sicurezza dei Lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 2, comma 1, lett. a).  2. Le disposizioni del DLgs 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal DLgs 19 marzo 1996, n. 242, di seguito denominato DLgs n. 626/1994, e della vigente legislazione in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro si applicano al settore di cui al comma 1, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nel presente decreto legislativo.</p>	<p><b><u>Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</u></b> <b><u>Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili</u></b>  <b>Art. 88 - Campo di applicazione</b> 1. Il presente capo contiene disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all’art. 89, comma 1, lett. a). <b><u>2. Le disposizioni del presente capo non si applicano:</u></b> a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera: gli impianti fissi interni o esterni, i pozzi, le gallerie, nonché i macchinari, gli apparecchi e utensili destinati alla coltivazione della miniera, le opere e gli impianti destinati all’arricchimento dei minerali, anche se ubicati fuori del perimetro delle concessioni</p>

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:
- a) ai lavori di prospezione, ricerca e coltivazione delle sostanze minerali
  - b) ai lavori svolti negli impianti connessi alle attività minerarie esistenti entro il perimetro dei permessi di ricerca, delle concessioni o delle autorizzazioni
  - c) ai lavori svolti negli impianti che costituiscono pertinenze della miniera ai sensi dell'art. 23 del RD 29 luglio 1927, n. 1443, anche se ubicati fuori dal perimetro delle concessioni
  - d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e lizzazione dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali
  - e) alle attività di prospezione, ricerca coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato
- e-bis) ai lavori svolti in mare*  
*e-ter) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile.*

- d) ai lavori di frantumazione, vagliatura, squadratura e trasporto dei prodotti delle cave ed alle operazioni di caricamento di tali prodotti dai piazzali
  - e) alle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio degli idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e nelle altre aree sottomarine comunque soggette ai poteri dello Stato
  - f) ai lavori svolti in mare
  - g) alle attività svolte in studi teatrali, cinematografici, televisivi o in altri luoghi in cui si effettuino riprese, purché tali attività non implicino l'allestimento di un cantiere temporaneo o mobile
- g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X
- g-ter), alle attività di cui al DLgs 27 luglio 1999, n. 272, che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X.
- (lettere aggiunte dall'art. 57 del DLgs. n. 106/2009)*

### Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli.

**Specificano entrambi quale è il Campo di applicazione:** disposizioni specifiche relative alle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili quali definiti all'art. 89, comma 1, lett. a). (ovvero ex DLgs. 494/96, art. 2, comma 1, lett. a).

Il nuovo DLgs 106/2009 aggiunge ai campi in cui non si applica il TITOLO IV i lavori elettrici, ecc. che "non comportino lavori edili o di ingegneria civile.

### Art. 2 - *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:

### Art. 89 - *Definizioni*

1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:

## DLgs 494/96

- a) **cantiere temporaneo o mobile, in appresso denominato "cantiere"**: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato all'allegato I
- b) **committente**: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. *Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto*
- c) **responsabile dei lavori**: soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione o della esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera. *Nel caso di appalto di opera pubblica, il responsabile dei lavori è il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche*
- d) **lavoratore autonomo**: persona fisica la cui attività professionale concorre alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
- e) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 4
- f) **coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera**, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione di lavori: soggetto, diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 5

**f-bis) uomini giorno**: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera:

**f-ter) piano operativo di sicurezza**: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 4 del DLgs 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche.

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

- a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: cantiere: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'allegato X
- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. *Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto*
- c) **responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento**  
*(lettera così sostituita dall'art. 58 del DLgs n. 106/2009)*
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice *(lettera così modificata dall'art. 58 del DLgs n. 106/2009)*
- g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera
- h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'art. 17 comma 1, lett. a), i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
- i) **impresa affidataria**: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. **Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che**

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione (lettera così modificata dall'art. 58 del DLgs n. 106/2009)

i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali (lettera introdotta dall'art. 58 del DLgs n. 106/2009)

l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.

**Il nuovo articolo è più completo nelle definizioni utilizzate in particolar modo nel campo dei Cantieri temporanei e mobili.**

Alcune giuste precisazioni sono state fatte:

- per impedire che anche il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) dell'Impresa possa divenire CSP e/o CSE.
- Per definire meglio chi è l'**impresa affidataria**, chi è l'**Impresa esecutrice** e cosa si intenda per **idoneità tecnico-professionale** dell'Impresa, in riferimento ai lavori da realizzare (quindi non idoneità tecnico - professionale generale)

**Art. 3 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 3 del DLgs n. 626 del 1994. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione in ognuno dei seguenti casi:

a) nei cantieri la cui entità presunta è pari o superiore a 200 uomini - giorno;

**Art. 90 - Obblighi del committente o del responsabile dei lavori** (articolo così modificato dall'art. 59 del DLgs. n. 106/2009)

Obblighi del committente o del responsabile dei lavori

**1. Il committente o il responsabile dei lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'art. 15, in particolare:**

**a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;**

**b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.**

**1-bis. Per i lavori pubblici l'attuazione di quanto previsto al comma 1 avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al responsabile del procedimento e al progettista.**

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta **prende in considerazione** i documenti di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) e b).

3. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese **esecutrici**, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

## DLgs 494/96

b) nei cantieri i cui lavori comportano i rischi particolari elencati nell'allegato II.

4. Nei casi in cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, che deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 10.

4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o parte di essi sia affidata a una o più imprese.

5. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, può svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

6. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori; tali nominativi devono essere indicati nel cartello di cantiere.

7. Il committente o il responsabile dei lavori può sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente se in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

8. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti

b-bis) chiede un certificato di regolarità contributiva. Tale certificato può essere rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili le quali stipulano una apposita convenzione con i predetti istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarità contributiva

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

**4. Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea**, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, ha facoltà di svolgere le funzioni sia di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica **alle imprese affidatarie**, alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facoltà di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei requisiti di cui all'art. 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa **o ad un lavoratore autonomo**:

a) verifica l'idoneità tecnico-professionale **delle imprese affidatarie**, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalità di cui all'allegato XVII. Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese **e dei lavoratori autonomi** del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, industria e artigianato, corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. **Nei cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno e i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'allegato XI**, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

*b-ter) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lett. b) e b-bis). In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.*

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

imprese del documento unico di regolarità contributiva, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato

**c) Trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività, copia della notifica preliminare di cui all'art. 99, il documento unico di regolarità contributiva delle imprese e dei lavoratori autonomi, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16-bis, comma 10, del DL 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lett. a) e b).**

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 o del fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'art. 99, quando prevista **oppure in assenza del documento unico di regolarità contributiva delle imprese o dei lavoratori autonomi**, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo. L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

**11. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000. In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori.** (comma così sostituito dall'art. 39, comma 1, legge n. 88/2009)

### **Nel nuovo articolo sono state introdotte alcune modifiche molto importanti.**

**Per quanto riguarda la nomina del CSP** (da parte del Committente e/o Responsabile dei lavori), nel vecchio art. 3 del DLgs 494/96 era necessario, perché scattasse l'obbligo della nomina:

- la pluralità di imprese coinvolte nelle lavorazioni;
- l'entità presunta dei lavoratori pari o superiore a 200 U/G.

**Il nuovo decreto indica invece come unico parametro per la nomina del CSP che "nel cantiere sia prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea" (comma 4). Quindi non è più necessario l'altro parametro (ovvero: l'entità presunta dei lavoratori pari o superiore a 200 U/G).**

Questo significa che tutti i progetti di lavori pubblici rientreranno – di fatto – nell'obbligo della nomina del CSP, in quanto in fase di progettazione non si può escludere che l'impresa che risponderà alla gara possa far ricorso al subappalto (legge quadro sui L.P.).

Di fatto poi, anche nel "privato" è quasi impossibile stabilire che i lavori verranno eseguiti da una sola Impresa (senza far ricorso cioè neanche ad una ditta artigiana che esegua lavori di scavi, impianti, ecc.).

Dunque: Il CSP (e di conseguenza il CSE) praticamente dovranno essere nominati per tutti i lavori.

Alcune altre giuste precisazioni sono state fatte nel nuovo articolo (e mirano ovviamente al contenimento del lavoro in nero e dell'abusivismo in generale!):

- ora è chiaro che la verifica l'idoneità tecnico-professionale è estesa anche all'impresa affidataria
- sono precisati meglio anche gli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL e alle Casse edili
- precisa che in assenza della *certificazione della regolarità contributiva*, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo (ecc.)
- aggiunge che l'efficacia del titolo abilitativo è sospesa anche quando mancano PSC e/o Fascicolo e/o Notifica preliminare.

Il comma 11 (ripreso dall'art. 39, comma 1, legge n. 88/2009) nel tentativo di semplificare gli adempimenti per i lavori di importo inferiore a euro 100.000 specifica che "In tal caso, le funzioni del coordinatore per la progettazione sono svolte dal coordinatore per la esecuzione dei lavori". **Ma non chiarisce altro in merito all'obbligo di redazione del PSC, che quindi resta un obbligo del CSE.**

Art. 4 - **Obblighi del coordinatore per la progettazione**  
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima del-

Art. 91 - **Obblighi del coordinatore per la progettazione**  
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima

## DLgs 494/96

la richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

**a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 comma 1**

**b) predispone un fascicolo** contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26/05/93. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 31, lettera a), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

2. Il fascicolo di cui al comma 1 lett. b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della sanità e dei lavori pubblici [2], sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro di cui all'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, come sostituito e modificato dal DLgs n. 626 del 1994, in seguito denominata "commissione prevenzione infortuni", sono definiti i contenuti del fascicolo di cui al comma 1, lett. b).

[2] Il decreto di cui all'art. 4, comma 3, del DLgs n. 494 del 1996, è adottato entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli.

I compiti affidati al CSP restano invariati: Redige il PSC ed il Fascicolo.

Solo i contenuti del Fascicolo ora sono precisati meglio (ma non sono stati resi più snelli) nell'Allegato XVI

#### Art. 5 - *Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

**a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro**

**b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui**

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV

b) predispone un fascicolo **adattato alle caratteristiche dell'opera**, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lett. a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380 (lettera così modificata dall'art. 60 del DLgs n. 106/2009)

**b-bis) coordina l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 90, comma 1.** (lettera aggiunta dall'art. 39, comma 1, Legge n. 88/2009)

2. Il fascicolo di cui al comma 1, lett. b), è preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

#### Art. 92 - *Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:

(comma così modificato dall'art. 61, comma 1, del DLgs n. 106/2009)

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 **ove previsto** e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

b) verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100, assi-

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

*all'art. 12, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza*

- c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 7, 8 e 9, e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 12 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro
- f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

*1 bis. Nei casi di cui all'art. 3, comma 4-bis, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b).*

*2. soppresso.*

*3. soppresso.*

#### **Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli.**

I compiti affidati al CSE restano invariati.

Dobbiamo rassegnarci: il CSE è – di fatto – l'ispettore del lavoro interno del Committente che “controlla e organizza la sicurezza sul cantiere”, ma deve raffrontarsi anche con gli organi di vigilanza esterni (ASL, Direzione Provinciale del lavoro, ecc.), con tutte le incombenze e responsabilità che gli sono state confermate con il nuovo decreto.

*Art. 6 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori*

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

curandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1, lett. b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza

- c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione
- d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere
- e) **segnala al committente o** al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, **96 e 97, comma 1** e alle prescrizioni del piano di cui all'art. 100 **ove previsto**, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti
- f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

*2. Nei casi di cui all'art. 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispose il fascicolo, di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) e b), **fermo restando quanto previsto al secondo periodo della medesima lett. b).** (comma così modificato dall'art. 61, comma 2, del DLgs n. 106/2009)*

*Art. 93 - Responsabilità dei committenti e dei responsabili dei lavori*

## DLgs 494/96

1. *Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori.*

2. *La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui all'art. 4, comma 1, e 5, comma 1, lett. a).*

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

1. Il committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al responsabile dei lavori. (comma così reintrodotta dall'art. 62 del DLgs n. 106/2009 dopo la prima modifica del DLgs 81/2008, ora abrogata)

2. La designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione **dei lavori**, non esonera **il committente o** il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli **articoli 91, comma 1, e 92, comma 1, lett. a), b), c) d) ed e).** (comma così modificato dall'art. 62 del DLgs n. 106/2009)

**Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli.**

Le responsabilità del Committente e/o del Responsabile dei lavori restano praticamente invariate. Ma vanno valutate attentamente, in funzione della distribuzione degli incarichi tra loro.

**Art. 7 - Obblighi dei lavoratori autonomi**

1. I lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri:

- a) utilizzano le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del titolo III del DLgs n. 626 del 1994
- b) utilizzano i dispositivi di protezione individuale conformemente a quanto previsto dal titolo IV del DLgs n. 626 del 1994
- c) si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

**Art. 94 - Obblighi dei lavoratori autonomi**

1. I lavoratori autonomi che esercitano la propria attività nei cantieri, fermo restando gli obblighi di cui al presente decreto legislativo, si adeguano alle indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai fini della sicurezza.

**Non ci sono variazioni sostanziali tra i due articoli.**

Le precisazioni dei punti 1 a) e b) della 494 non sono riportate solo perché sono già obblighi di carattere generali inseriti nel nuovo decreto (praticamente sono quelle che prima erano contenute nel DPR 547/55, nel DLgs 626/94, ecc.)

**Art. 8 - Misure generali di tutela**

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 626 del 1994, e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare:

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere,

**Art. 95 - Misure generali di tutela**

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15 e curano, ciascuno per la parte di competenza, in particolare: (comma così modificato dall'art. 63 del DLgs n. 106/2009)

- a) il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità
- b) la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione
- c) le condizioni di movimentazione dei vari materiali
- d) la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico **degli apprestamenti, delle attrezzature di lavoro** degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori
- e) la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose
- f) l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere,

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

- della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro
- g) la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

- della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro
- g) la cooperazione **e il coordinamento** tra datori di lavoro e lavoratori autonomi
- h) le interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere.

**I due articoli sono praticamente uguali.**

Le parti aggiunte in grassetto (dal DLgs n. 106/2009) sono semplici precisazioni.

**Art. 9 - Obblighi dei datori di lavoro**

1. I datori di lavoro *delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti*

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV
- b) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori
- c) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente

**c-bis) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 2, comma 1, lett. f-ter).**

2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 7, e all'art. 7, comma 1, lett. b), del DLgs n. 626 del 1994.

**Art. 96 - Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti**

Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

1. I datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adottano le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII
- b) predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili

c) curano la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento

d) curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute

e) curano le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori

f) curano che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente

g) redigono il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lett. h).

**1-bis. La previsione di cui al comma 1, lett. g), non si applica alle mere forniture di materiali o attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di cui all'art. 26 del presente decreto.** (comma introdotto dall'art. 64 del DLgs n. 106/2009)

**2. L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 nonché la redazione del piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1, lett. a), all'art. 26, commi 1, lett. b), 2, 3, e 5, e all'art. 29, comma 3.** (comma così sostituito dall'art. 64 del DLgs n. 106/2009)

**Art. 97 - Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria**

Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria

1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria **verifica le**

DLgs 494/96

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

**condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento.** (comma così modificato dall'art. 65 del DLgs n. 106/2009)

2. Gli obblighi derivanti dall'art. 26, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa affidataria. Per la verifica dell'idoneità tecnico professionale si fa riferimento alle modalità di cui all'allegato XVII. (Idoneità tecnico professionale delle Imprese)

3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:  
a) coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96;  
b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

**3-bis. In relazione ai lavori affidati in subappalto, ove gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al punto 4 dell'allegato XV siano effettuati dalle imprese esecutrici, l'impresa affidataria corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri della sicurezza.** (comma aggiunto dall'art. 65 del DLgs n. 106/2009)

**3-ter) Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione.** (comma aggiunto dall'art. 65 del DLgs n. 106/2009)

#### **I due articoli presentano delle differenze sostanziali:**

L'art. 96 già chiarisce che gli obblighi prima detti semplicemente "del datore di lavoro" sono invece anche dei Dirigenti e dei Preposti (per quanto di propria competenza).

Alcuni obblighi dei soggetti destinatari degli obblighi previsti nello stesso art. 96 sono inoltre meglio definiti.

Il comma 1 bis) introdotto dal DLgs n. 106/2009 specifica chiaramente che tutte le misure che in cantiere sono a carico delle Imprese, non si applicano alle ditte che fanno mere forniture di materiali o attrezzature.

L'art. 97 inoltre (introdotto dal DLgs 81/2008) è abbastanza innovativo, perché specifica che l'impresa affidataria deve comunque:

- vigilare sulla sicurezza dei lavori aggiudicati, ecc.
- coordinare gli interventi per garantire in cantiere le *Misure generali di tutela (art. 95) e gli Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*
- verificare obbligatoriamente per prima (cioè prima di trasmetterli al CSE) la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.

Questa è una precisazione fondamentale perché fin ora di fatto accadeva che l'Impresa principale (sbagliando) trasmetteva i POS dei subappaltatori, ecc. senza entrare nel merito dei contenuti.

Ora sarà invece opportuno che il CSE pretenda dall'Impresa affidataria una dichiarazione che i POS dei subappaltatori trasmessi sono stati da lei verificati in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 97, comma 3, lett. a).

Pretendere questo impegno scritto servirà soprattutto a sensibilizzare l'attenzione dell'impresa affidataria sulle verifiche e congruità dei vari POS che dovrà trasmettere.

**Inoltre, l'introduzione del comma 3 bis) costituisce una vera svolta nella ripartizione dei "costi della sicurezza"** perché l'impresa affidataria dovrà girarli senza alcun ribasso alle Imprese esecutrici, per gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività previste, se effettuati direttamente da queste ultime. Questo significherà anche - per evitare contenziosi nella ripartizione degli stessi "oneri della sicurezza" - che nel PSC dovranno essere definiti con la massima attendibilità, nel rispetto di quanto imposto dal punto 4 dell'Allegato XV.

**Infine, l'introduzione del comma 3 ter) impone all'Impresa affidataria (finalmente con chiarezza) l'obbligo di fornire ai propri Dirigenti e Preposti di adeguata formazione (da documentare nelle verifiche del CSE e degli Enti preposti).**

*Art. 10 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

*Art. 98 - Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l'esecuzione dei lavori*

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) *diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie o scienze forestali nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno*
- b) *diploma universitario in ingegneria o architettura nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni*
- c) *diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché attestazione da parte di datori di lavoro o committenti comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.*

2. *I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'istituto italiano di medicina sociale, dai rispettivi ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia.*

3. Il contenuto e la durata dei corsi di cui al comma 2 devo-

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

1. Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso **di uno** dei seguenti requisiti:

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi: LM-4, da LM-20 a LM-35, LM-69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 21 agosto 2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno
- b) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al predetto decreto ministeriale in data 16 marzo 2007, ovvero laurea conseguita nelle classi 8, 9, 10, 4, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 4 agosto 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni
- c) diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni. (comma così modificato dall'art. 66 del DLgs n. 106/2009).

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle regioni, mediante le strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione e della formazione professionale, o, in via alternativa, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia. Fermo restando l'obbligo di aggiornamento di cui all'allegato XIV, sono fatti salvi gli attestati rilasciati nel rispetto della previgente normativa a conclusione di corsi avviati prima dell'entrata in vigore del presente decreto. (comma così modificato dall'art. 66 del DLgs n. 106/2009)

3. I contenuti, le modalità e la durata dei corsi di cui al

## DLgs 494/96

no rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato V.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per i dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni che esplicano nell'ambito delle stesse amministrazioni le funzioni di coordinatore.

5. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di uno o più esami del corso o diploma di laurea, equipollenti ai fini della preparazione conseguita con il corso di cui all'allegato V o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario con le medesime caratteristiche di equipollenza.

6. Le spese connesse con l'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

7. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

comma 2 devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

4. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che, non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio e per coloro che producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV, o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi all'allegato XIV. L'attestato di cui al comma 2 non è richiesto per coloro che sono in possesso della laurea magistrale LM-26. (comma così modificato dall'art. 66 del DLgs n.106/2009)

5. Le spese connesse all'espletamento dei corsi di cui al comma 2 sono a totale carico dei partecipanti.

6. Le regioni determinano la misura degli oneri per il funzionamento dei corsi di cui al comma 2, da esse organizzati, da porsi a carico dei partecipanti.

**I due articoli presentano delle differenze sostanziali per quanto riguarda:**

I contenuti del Corso che vengono così aggiornati:

**PARTE TEORICA:**

- a) Modulo giuridico per complessive 28 ore
- b) Modulo tecnico per complessive 52 ore
- c) Modulo metodologico/organizzativo per complessive 16 ore

**PARTE PRATICA**

- d) per complessive 24 ore

*L'innovazione più importante è comunque l'introduzione di una "VERIFICA FINALE DI APPRENDIMENTO" con:*

*Simulazione al fine di valutare le competenze tecnico – professionali;*

*Test finalizzati a verificare le competenze cognitive.*

*(Questo forse contribuirà ad ottenere una maggiore attenzione da parte dei corsisti).*

**Inoltre, il nuovo numero massimo di partecipanti per ogni corso è fissato a 60 per la PARTE TEORICA e a 30 per la PARTE PRATICA.**

**Art. 11 - Notifica preliminare**

**1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato III nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:**

- a) cantieri di cui all'art. 3, comma 3

**Art. 99 - Notifica preliminare**

1. Il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei lavori, trasmette all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato XII, nonché gli eventuali aggiornamenti nei seguenti casi:

- a) cantieri di cui all'art. 90, comma 3

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lett. a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.

**2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territoriale competente.**

3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 20 del DLgs n. 626 del 1994 hanno accesso ai dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

**I due articoli sono praticamente uguali.**

Anche i contenuti della Notifica preliminare non sono variati.

**Art. 12 - Piano di sicurezza e di coordinamento**<sup>[3]</sup>

1. Il piano contiene l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi che non sono soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici. Il piano contiene altresì le misure di prevenzione dei rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva di più imprese o dei lavoratori autonomi ed è redatto anche al fine di provvedere, quando ciò risulti necessario, l'utilizzazione di impianti comuni quali infrastrutture, mezzi logistici e di protezione collettiva. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione. In particolare il piano contiene, in relazione alla tipologia del cantiere interessato, i seguenti elementi:

- a) modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni
- b) protezioni o misure di sicurezza contro i possibili rischi provenienti dall'ambiente esterno
- c) servizi igienico - assistenziali
- d) protezioni o misure di sicurezza connesse alla presenza nell'area del cantiere di linee aeree e condutture sotterranee
- e) viabilità principale di cantiere
- f) impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di qualsiasi tipo
- g) impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche
- h) misure generali di protezione contro il rischio di seppellimento da adottare negli scavi
- i) misure generali da adottare contro il rischio di annegamento;
- l) misure generali di protezione da adottare contro il rischio di caduta dall'alto;
- m) misure per assicurare la salubrità dell'aria nei lavori in

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

- b) cantieri che, inizialmente non soggetti all'obbligo di notifica, ricadono nelle categorie di cui alla lett. a) per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera;
- c) cantieri in cui opera un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno.
2. Copia della notifica deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
3. Gli organismi paritetici istituiti nel settore delle costruzioni in attuazione dell'art. 51 possono chiedere copia dei dati relativi alle notifiche preliminari presso gli organi di vigilanza.

**Art. 100 - Piano di sicurezza e di coordinamento**

1. Il piano è costituito da una relazione tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari di cui all'allegato XI, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell'allegato XV. Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) è corredato da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della sicurezza, comprendenti almeno una planimetria sull'organizzazione del cantiere e, ove la particolarità dell'opera lo richieda, una tavola tecnica sugli scavi. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza sono definiti all'allegato XV.

## DLgs 494/96

- galleria;*
- n) *misure per assicurare la stabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria*
- o) *misure generali di sicurezza da adottare nel caso di estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di attuazione siano definite in fase di progetto*
- p) *misure di sicurezza contro i possibili rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati in cantiere*
- q) *disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 14*
- r) *disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 5, comma 1, lett. c)*
- s) *valutazione, in relazione alla tipologia dei lavori, delle spese prevedibili per l'attuazione dei singoli elementi del piano*
- t) *misure generali di protezione da adottare contro gli sbalzi eccessivi di temperatura.*
2. *Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.*
3. *I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.*
4. *I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.*
5. *L'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.*
6. *Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio.*

[3] Art. 22 del D.Lgs. 528/99

1. I contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 del DLgs 494 del 1996, e l'indicazione della stima dei costi della sicurezza, sono definiti con il regolamento previsto dall'art. 31, comma 1, della legge n. 109 del 1994 e successive modifiche. (vedi DPR 222/03)

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

2. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto.
3. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di cui al comma 1 e nel piano operativo di sicurezza.
4. I datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano operativo di sicurezza almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori.
5. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. (comma così modificato dall'art. 66 del DLgs n. 106/2009)
- 6-bis. Il committente o il responsabile dei lavori, se nominato, assicura l'attuazione degli obblighi a carico del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97 comma 3-bis e 3-ter. Nel campo di applicazione del DLgs 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si applica l'art. 118, comma 4, secondo periodo, del medesimo decreto legislativo.** (comma aggiunto dall'art. 66 del DLgs n. 106/2009)

**I due articoli possono sembrare diversi. In realtà dicono le stesse cose.**

I contenuti del PSC "in relazione alla tipologia del cantiere interessato" ecc. che prima venivano indicati nell'art. 12 della 494 (in attesa delle precisazioni poi date con il DPR 222/03) non sono riportati nell'art. 100 del nuovo decreto semplicemente perché i contenuti del vecchio DPR 222/03 sono stati riproposti nel nuovo allegato XV.

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

### Art. 13 - *Obblighi di trasmissione*

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa aggiudicataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

### Art. 101 - *Obblighi di trasmissione*

1. Il committente o il responsabile dei lavori trasmette il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori. In caso di appalto di opera pubblica si considera trasmissione la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara di appalto.

2. Prima dell'inizio dei lavori l'impresa affidataria trasmette il piano di cui al comma 1 alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

3. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecuttrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza all'impresa affidataria, la quale, previa verifica della congruenza rispetto al proprio, lo trasmette al coordinatore per l'esecuzione. I lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle suddette verifiche che sono effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione.

### **I due articoli presentano delle differenze sostanziali soprattutto per quanto riguarda i nuovi compiti dell'Impresa affidataria che deve (tra l'altro):**

- Verificare obbligatoriamente per prima (cioè prima di trasmetterli al CSE) la congruenza dei POS delle imprese esecutrici rispetto al proprio.

Non sarà facile far rispettare questo passaggio intermedio di verifica (anche se molto giusto) nei lavori medio-piccoli dove molte "Imprese affidatarie" elaborano ancora oggi i propri POS in maniera approssimativa e di fatto non sono in grado di fare da filtro ai compiti gravosi che in ogni caso dovrà accollarsi il CSE.

Anche la precisazione che le verifiche dei POS debbano essere effettuate tempestivamente e comunque non oltre 15 giorni dall'avvenuta ricezione (sia da parte dell'Impresa affidataria che del CSE) di fatto sembra più pensata per grandi lavori piuttosto che con l'abitudine (o necessità) delle piccole imprese a programmare l'intervento di altre ditte spesso solo quando occorre con urgenza.

### Art. 14 - *Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza*

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 12 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecuttrice consulta il rappresentante per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante per la sicurezza può formulare proposte al riguardo.

2. *soppresso.*

### Art. 102 - *Consultazione dei rappresentanti per la sicurezza*

1. Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art. 100 e delle modifiche significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecuttrice consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha facoltà di formulare proposte al riguardo.

### **I due articoli sono uguali.**

### Art. 15 - *Coordinamento della consultazione e partecipazione dei lavoratori*

Abrogato dall' Art. 24 del D.LGS. 528/99.

1. Nei cantieri ove si svolgono i lavori di cui all'art. 13, comma 1, in cui siano presenti più imprese, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti per la sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Nel nuovo decreto il contenuto di questo articolo non è stato riproposto.

**L'art. 15 del DLgs 494/96 fu abrogato dall'art. 24 del DLgs 528/99 che dice testualmente "...L'art. 15 del DLgs n. 494 del 1996, è abrogato".**

Nel nuovo decreto il contenuto di questo articolo non è stato riproposto.

## DLgs 494/96

**Art. 16 - Modalità di attuazione della valutazione del rumore**

1. L'esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore può essere calcolata in fase preventiva facendo riferimento ai tempi di esposizione e ai livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla commissione prevenzione infortuni.

2. Sul rapporto di valutazione di cui all'art. 40 del DLgs 15 agosto 1991, n. 277, va riportata la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

3. Nel caso di lavoratori adibiti a lavorazioni e compiti che comportano una variazione notevole dell'esposizione quotidiana al rumore da una giornata lavorativa all'altra può essere fatto riferimento, ai fini dell'applicazione della vigente normativa, al valore dell'esposizione settimanale relativa alla settimana di presumibile maggiore esposizione nello specifico cantiere, calcolata in conformità a quanto previsto dall'art. 39 del DLgs 15 agosto 1991, n. 277.

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

**Art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora** (abrogato dall'art. 68 del DLgs n. 106/2009)Articolo abrogato

1. L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento.

**L'art. 103 - Modalità di previsione dei livelli di emissione sonora è stato abrogato dall'art. 68 del DLgs n. 106/2009**

**ATTENZIONE** - le disposizioni relative ai livelli di emissione sonora restano quelle contenute nel:

**Titolo VIII - AGENTI FISICI, Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro.**

**Art. 187. Campo di applicazione. Art. 188. Definizioni. Art. 189. Valori limite di esposizione e valori di azione. Art. 190. Valutazione del rischio** (in cui è stato aggiunto dall'art. 97 del DLgs n. 106/2009 - il comma 5-bis: L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento a livelli di rumore standard individuati da studi e misurazioni la cui validità è riconosciuta dalla Commissione consultiva permanente di cui all'art. 6, riportando la fonte documentale cui si è fatto riferimento). **Art. 191. Valutazione di attività a livello di esposizione molto variabile. Art. 192. Misure di prevenzione e protezione. Art. 193. Uso dei dispositivi di protezione individuali. Art. 194. Misure per la limitazione dell'esposizione. Art. 195. Informazione e formazione dei lavoratori. Art. 196. Sorveglianza sanitaria. Art. 197. Deroghe.**

(La vera differenziazione con l'art. 16 del DLgs 494/96 è stata l'introduzione (precedente al nuovo decreto che poi l'ha inglobata) del DLgs 10 aprile 2006 n. 195 - Questo provvedimento introduceva già nel DLgs 626/94 il nuovo Titolo V-bis: PROTEZIONE DA AGENTI FISICI).

**Art. 17 - Modalità attuative di particolari obblighi**

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'art. 14 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 11 del DLgs n. 626 del 1994, salvo motivata richiesta del rappresentante per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui al titolo I, capo IV, del DLgs n. 626 del 1994, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, può essere sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

**Art. 104 - Modalità attuative di particolari obblighi**

1. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai duecento giorni lavorativi, l'adempimento di quanto previsto dall'art. 102 costituisce assolvimento dell'obbligo di riunione di cui all'art. 35, salvo motivata richiesta del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

2. Nei cantieri la cui durata presunta dei lavori è inferiore ai 200 giorni lavorativi, e ove sia prevista la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, la visita del medico competente agli ambienti di lavoro in cantieri aventi caratteristiche analoghe a quelli già visitati dallo stesso medico competente e gestiti dalle stesse imprese, è sostituita o integrata, a giudizio del medico competente, con l'esame di piani di sicurezza relativi ai cantieri in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza. Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza.

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

3. Fermo restando l'art. 22 del DLgs n. 626/1994, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art. 4, comma 5, lett. a), del DLgs n. 626/1994.

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 37, i criteri e i contenuti per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti possono essere definiti dalle parti sociali in sede di contrattazione nazionale di categoria.

4. I datori di lavoro, quando è previsto nei contratti di affidamento dei lavori che il committente o il responsabile dei lavori organizza apposito servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori, sono esonerati da quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. b).

### **I due articoli praticamente non si differenziano.**

Solo nel comma 2 è stata aggiuntata la frase: "Il medico competente visita almeno una volta all'anno l'ambiente di lavoro in cui svolgono la loro attività i lavoratori soggetti alla sua sorveglianza". Questo dovrebbe significare che il medico competente deve eseguire "una volta l'anno" una visita almeno in uno dei cantieri (simili tra loro) gestiti dalla stessa Impresa.

### **Nel nuovo DLgs n. 81/2008 (e s. i. e m.) il "TITOLO IV" chiude qui il "CAPO I - Misure per la salute e sicurezza nei Cantieri temporanei e mobili" (art. da 99 a 104) al quale abbiamo dedicato il raffronto con gli equivalenti articoli del ex D.Lgs. 494/96.**

Ma il TITOLO IV prosegue ancora con il "CAPO II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota" (art. da 105 a 156), che riassumiamo soltanto - in questa prima analisi - come segue:

- Sezione I: Campo di applicazione (art. 105: Attività soggette; art. 106: Attività escluse; art. 107: Definizioni;)
- Sezione II: Disposizioni di carattere generale (art. 108: Viabilità nei cantieri; art. 109: Recinzione del cantiere; art. 110: Luoghi di transito; art. 111: Obblighi del Datore di lavoro nell'uso di attrezzature per lavori in quota; art. 112: Idoneità delle opere provvisorie; art. 113: Scale; art. 114: Protezione dei posti di lavoro; art. 115: Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto; art. 116: Obblighi dei Datori di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi; art. 117: Lavori in prossimità di parti attive;)
- Sezione III: Scavi e fondazione (art. 118: Splateamento e sbancamento; art. 119: Pozzi, scavi e cunicoli; art. 120: Deposito di materiali in prossimità degli scavi; art. 121: Presenza di gas negli scavi;)
- Sezione IV: Ponteggi in legname e altre opere provvisorie (art. 122: Ponteggi e opere provvisorie; art. 123: Montaggio e smontaggio delle opere provvisorie; art. 124: Deposito dei materiali sulle impalcature; art. 125: Disposizioni dei montanti; art. 126: Parapetti; art. 127: Ponti a sbalzo; art. 128: Sottoponti; art. 129: Impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio; art. 130: Andatoie e passerelle;)
- Sezione V: Ponteggi fissi (art. 131: Autorizzazione alla costruzione ed all'impiego; art. 132: Relazione tecnica; art. 133: Progetto; art. 134: Documentazione; art. 135: Marchio del fabbricante; art. 136: Montaggio e smontaggio; art. 137: Manutenzione e revisione; art. 138: Norme particolari;)
- Sezione VI: Ponteggi mobili (art. 139: Ponti su cavalletti; art. 140: Ponti su ruote a torre;)
- Sezione VII: Costruzioni edilizie (art. 141: Strutture speciali; art. 142: Costruzioni di archi, volte e simili; art. 143: Posa delle armature e delle centine; art. 144: Resistenza delle armature; art. 145: Disarmo delle armature; art. 146: difesa delle aperture; art. 147: Scale in muratura; art. 148: Lavori speciali; art. 149: paratoie e cassoni;)
- Sezione VIII: Demolizioni (art. 150: Rafforzamento delle strutture; art. 151: Ordine delle demolizioni; art. 152: Misure di sicurezza; art. 153: Convogliamento del materiale di demolizione; art. 154: Sbarramento della zona di demolizione; art. 155: Demolizione per rovesciamento; art. 156: Verifiche.)

Basterà per ora ricordare che gli articoli dedicati sono quasi tutti facilmente raffrontabili con quelli del vecchio DPR 164/56 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"

### **Art 18 - Aggiornamento degli allegati**

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della sanità, sentita eventualmente la commissione prevenzione infortuni, si provvede ad adeguare gli **allegati I, II, III e IV** in conformità a modifiche adottate in sede comunitaria.

### **Vedere equivalenza con vecchi allegati**

#### **ALLEGATO X (ex Allegato I)**

Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 2, lett. a)

#### **ALLEGATO XI (ex Allegato II)**

Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 11, comma 1

#### **ALLEGATO XII (ex Allegato III)**

Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 11

#### **ALLEGATO XIII (ex Allegato IV all'art. 9)**

Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri

### **I vecchi Allegati I, II, III e IV sono stati sostanzialmente ripetuti nel nuovo decreto.**

Solo nei contenuti della Notifica preliminare (All. III) è precisato che debbono essere riportati anche i C.Fiscali e/o P.IVA dei soggetti coinvolti.

## DLgs 494/96

**Art. 19 - Norme transitorie**

1. In sede di prima applicazione del presente decreto i requisiti di cui all'art. 10, commi 1 e 2, non sono richiesti per le persone che alla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) sono in possesso di attestazione, comprovante il loro inquadramento in qualifiche che consentono di sovraincludere altri lavoratori e l'effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni per almeno quattro anni, rilasciata da datori di lavoro pubblici o privati; l'attestazione è accompagnata da idonea documentazione comprovante il regolare versamento dei contributi assicurativi per i periodi di svolgimento dell'attività
  - b) dimostrano di avere svolto per almeno quattro anni funzioni di direttore tecnico di cantiere, documentate da certificazioni di committenti pubblici o privati e in tal caso vidimate dalle autorità che hanno rilasciato la concessione o il permesso di esecuzione dei lavori.
2. I soggetti di cui al comma 1 devono, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, frequentare il corso di cui all'art. 10, comma 2, la cui durata è fissata in 60 ore.
3. Copia degli attestati di cui al comma 1, lett. a) e b), deve essere trasmessa all'organo di vigilanza territoriale competente.

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

**Già nel DLgs 81/2008 il contenuto di questo articolo non era stato riproposto.**

**Ovviamente le Norme transitorie del DLgs 494/94 non sono state riproposte perché superate.**

**Nel "CAPO III - Sanzioni" del nuovo TITOLO IV (integrato) ovviamente è riportato l'aggiornamento delle pene che di seguito riportiamo.**

**Art. 20 - Sanzioni relative agli obblighi dei committenti o dei responsabili dei lavori**

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli articoli 3, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 4 bis; 6, comma 2;
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 3, comma 8, lett. a);
  - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 11, comma 1; 13, comma 1.

**CAPO III SANZIONI**

**Art. 157 - Sanzioni per i committenti e i responsabili dei lavori** (articolo così sostituito dall'art. 86 del DLgs n. 106/2009)

- 1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:**
- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'art. 90, commi 3, 4 e 5**
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 90, comma 9, lett. a), 93, comma 2, e 100, comma 6-bis**
  - c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7 e 9, lett. c), 101, comma 1, primo periodo.**

**Entrambi gli articoli trattano delle sanzioni per i Committenti e Responsabili dei lavori.**

Le sanzioni, inasprite fortemente nel passaggio dal DLgs 494/96 al DLgs 81/2008, sono state poi nuovamente aggiornate (e parzialmente ridotte) con le sostituzioni avvenute con il DLgs 106/2009.

Ove previste, invece, le punizioni con arresto restano sostanzialmente immutate.

**Art. 21 - Contravvenzioni commesse dai coordinatori**

**Art. 158 - Sanzioni per i coordinatori** (articolo così sostituito dall'art. 87 del DLgs n. 106/2009)

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda di lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 4, comma 1.
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
  - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. a), b), c), e), ed f), e comma 1-bis;
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda di lire un milione a lire cinque milioni per la violazione dell'art. 5, comma 1, lett. d).

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

1. Il coordinatore per la progettazione è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'art. 91, comma 1;
2. Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori è punito:
  - a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'art. 92, commi 1, lett. a), b), c), e) ed f), e 2;
  - b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione dell'art. 92, comma 1, lett. d).

### **Entrambi gli articoli trattano delle sanzioni per i Coordinatori (CSP e CSE)**

Vale quanto detto per il precedente articolo:

Le sanzioni, inasprite fortemente nel passaggio dal DLgs 494/96 al DLgs 81/2008, sono state poi nuovamente aggiornate (e parzialmente ridotte) con le sostituzioni avvenute con il DLgs 106/2009.

Ove previste, invece, le punizioni con arresto restano sostanzialmente immutate.

### **Art. 22 - Sanzioni relative agli obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti.**

1. I datori di lavoro delle imprese esecutrici e, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i preposti che dirigono o sovrintendono le attività delle imprese stesse, sono tenuti all'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente decreto.

2. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da due a cinque milioni per la violazione dell'art. 14, comma 1, primo periodo.

3. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

- a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto milioni per la violazione degli artt. 9, comma 1, lett. a); 12, comma 3;

Art. 159 - **Sanzioni per i datori di lavoro e i dirigenti** ("e i preposti" abolito in questo articolo) (articolo così sostituito dall'art. 88 del DLgs n. 106/2009)

1. Il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione dell'art. 96, comma 1, lett. g); si applica la pena dell'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 2.000 a 8.000 euro se la violazione è commessa in cantieri temporanei o mobili in cui l'impresa svolga lavorazioni in presenza di rischi particolari, individuati in base all'allegato XI; si applica la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 euro se il piano operativo di sicurezza è redatto in assenza di uno o più degli elementi di cui all'allegato XV.

2. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro per la violazione degli articoli 97, comma 1, 100, comma 3, 111, commi 1, lett. a), e 6, 114, comma 1, 117, 118, 121, 122, 126, 128, comma 1, 145, commi 1 e 2 e 148;

b) con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.000 a 4.800 euro per la violazione degli articoli 108, 112, 119, 123, 125, commi 1, 2 e 3, 127, 129, comma 1, 136, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, 140, comma 3, 147, comma 1, 151, comma 1, 152, commi 1 e 2 e 154;

c) con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lett. a), b), c), d), e) ed f), e 97, commi 3 e 3-ter, nonché per la violazione delle disposizioni del Capo II del presente Titolo non altrimenti sanzionate;

d) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per la violazione degli artt. 100, comma 4, e 101, commi 2 e 3.

3. La violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato XIII, nella parte relativa alle "Prescrizioni per i servizi igienicoassistenziali a

## DLgs 494/96

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli articoli 12, comma 4; 13, commi 2 e 3.

4. I preposti sono puniti con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due milioni per la violazione degli articoli 9, comma 1, lett. a), 12, comma 3.

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

**disposizione dei lavoratori nei cantieri", punti 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e nella parte relativa alle "Prescrizioni per i posti di lavoro nei cantieri" per i punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 2, lett. c). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati.**

**Entrambi gli articoli trattano delle sanzioni per i Datori di lavoro e per i Dirigenti**

ATTENZIONE: i Preposti sono stati esclusi da questo articolo, ma questo non significa che non sono sanzionabili. Per le sanzioni del Preposto vanno infatti applicate quelle già previste nell'Art. 56. **Sanzioni per il preposto** (articolo che recepisce quanto disposto nell'art. 33, comma 1, DLgs n. 106/2009)

Ovviamente, per Datori di lavoro e Dirigenti vale quanto detto nei precedenti articoli:

Le sanzioni, inasprite fortemente nel passaggio dal DLgs 494/96 al DLgs 81/2008, sono state poi nuovamente aggiornate (e parzialmente ridotte) con le sostituzioni avvenute con il DLgs 106/2009.

Ove previste, invece, le punizioni con arresto restano sostanzialmente immutate.

**Art. 23 - Contravvenzioni commesse dai lavoratori autonomi**

1. I lavoratori autonomi sono puniti con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un milione per la violazione degli articoli 7, comma 1, e 12, comma 3.

**Art. 160 - Sanzioni per i lavoratori autonomi** (articolo così sostituito dall'art. 89 del DLgs n. 106/2009)

**1. I lavoratori autonomi sono puniti:**

**a) con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 400 a 1.600 euro per la violazione dell'art. 100, comma 3;**

**b) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 800 euro per la violazione dell'art. 94;**

**c) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione degli artt. 124, 138, commi 3 e 4 e 152, comma 2.**

**Entrambi gli articoli trattano delle sanzioni per i Lavoratori autonomi.**

Ovviamente, anche per i Lavoratori autonomi vale quanto detto nei precedenti articoli:

Le sanzioni, inasprite fortemente nel passaggio dal DLgs 494/96 al DLgs 81/2008, sono state poi nuovamente aggiornate (e parzialmente ridotte) con le sostituzioni avvenute con il DLgs 106/2009.

Ove previste, invece, le punizioni con arresto restano sostanzialmente immutate.

**Art. 23-bis - Estinzione delle contravvenzioni**

1. Alle contravvenzioni di cui agli articoli 20, comma 1, lett. a) e b); 21, commi 1 e 2; 22, commi 2, 3, lett. a), e 4; 23, comma 1, si applicano le disposizioni del capo II del DLgs 19 dicembre 1994, n. 758.

**Art. 301 - Applicabilità delle disposizioni di cui articoli 20 e seguenti del DLgs 19 dicembre 1994, n. 758.**

1. Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro previste dal presente decreto nonché da altre disposizioni aventi forza di legge, per le quali sia prevista la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda **ovvero la pena della sola ammenda**, si applicano le disposizioni in materia di prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e seguenti, del DLgs 19 dicembre 1994, n. 758. (comma così modificato dall'art. 142 del DLgs n. 106/2009)

**Art. 301-bis - Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione** (articolo introdotto dall'art. 143, comma 1, del DLgs n. 106/2009)

**1. In tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l'illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall'organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo.**

## Dossier Sicurezza

DLgs 494/96

DLgs 81 del 9 Aprile 2008

Art. 302 - *Definizione delle contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto* (art. così sostituito dall'art. 144, comma 1 del DLgs n. 106/2009)

1. Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto, il giudice può, su richiesta dell'imputato, sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma determinata secondo i criteri di ragguglio di cui all'art. 135 del codice penale. La sostituzione può avvenire solo quando siano state eliminate tutte le fonti di rischio e le conseguenze dannose del reato. La somma non può essere comunque inferiore a euro 2.000.

2. La sostituzione di cui al comma 1 non è consentita quando la violazione ha avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro da cui sia derivata la morte ovvero una lesione personale che abbia comportato l'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni.

3. Decorso un periodo di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione di cui al comma 1 senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal presente testo unico, ovvero i reati di cui all'art. 589, comma 2 e 590, comma 3, del codice penale, limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, il reato si estingue.

Art. 302-bis - *Potere di disposizione* (articolo introdotto dall'art. 144, comma 2 del DLgs n. 106/2009)

1. Gli organi di vigilanza impartiscono disposizioni esecutive ai fini dell'applicazione delle norme tecniche e delle buone prassi, laddove volontariamente adottate dal datore di lavoro e da questi espressamente richiamate in sede ispettiva, qualora ne riscontrino la non corretta adozione, e salvo che il fatto non costituisca reato.

2. Avverso le disposizioni di cui al comma 1 è ammesso ricorso, entro trenta giorni, con eventuale richiesta di sospensione dell'esecutività dei provvedimenti, all'autorità gerarchicamente sovraordinata nell'ambito dei rispettivi organi di vigilanza, che decide il ricorso entro quindici giorni. Decorso inutilmente il termine previsto per la decisione il ricorso si intende respinto. Con riferimento ai provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, la autorità gerarchicamente sovraordinata è il dirigente della Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente.

**In linea generale, anche per le contravvenzioni previste nel nuovo decreto si applicherà quanto disposto dal DLgs 19 dicembre 1994, n. 758**

*Nota: L'ottemperanza delle prescrizioni costituisce sempre presupposto inderogabile per l'ammissione al pagamento delle sanzioni amministrative cui consegue l'estinzione dei reati contestati da parte dell'organo di vigilanza (la riduzione prevista è pari ad 1/4 dell'importo sanzionato).*

*Inoltre, in alcuni casi non gravi, anche dove è previsto il solo arresto, il giudice può sostituire la pena irrogata nel limite di dodici mesi con il pagamento di una somma.*

## DLgs 494/96

**Art. 24 - Oneri**

1. Agli oneri derivanti dagli obblighi di adeguamento per le pubbliche amministrazioni si farà fronte con le ordinarie risorse di bilancio di ciascuna amministrazione.

## DLgs 81 del 9 Aprile 2008

**Art. 303 (Abrogato)****Art. 305 - Clausola finanziaria**

1. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, dall'esecuzione del presente decreto, ivi compreso quanto disposto dagli articoli 5 e 6, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti derivanti dal presente decreto attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse, umane, strumentali ed economiche, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni

**Sostanzialmente gli articoli non si differenziano.****Art. 25 - Entrata in vigore**

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore sei mesi dopo la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il DLgs 81/2008 è entrato in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla G. U. e cioè il 15 maggio 2008 per le parti generali.

*Il DLgs 3 agosto 2009 n. 106 è entrato in vigore dal 20 agosto 2009*

*La Legge 7 luglio 2009 n. 88 è entrata in vigore dal 28 luglio 2009*

Completiamo questo raffronto ricordando inoltre – a chi ci legge – che anche nel nuovo DLgs 81/2008 coordinato con il DLgs 106/2009 gli ALLEGATI restano in totale n. 51.

Di questi però ne sono stati modificati ben 38, anche se sono quasi sempre modifiche più formali che sostanziali, fatte per meglio chiarire come dare applicazione ai contenuti degli stessi Allegati.

(I nuovi Allegati sono quelli riportati sui S. O. delle relative Gazzette Ufficiali del 30-4-2008 e del 5-8-2009).



TIPOGRAFIA DEL GENIO CIVILE

Per informazioni: tel. 064416371 [www.build.it](http://www.build.it) [dei@build.it](mailto:dei@build.it)

**PIANI OPERATIVI DI SICUREZZA**  
*Il nuovo POS secondo il DLgs 81/2008*

quinta edizione

Confronto tra vecchie e nuove regole  
Obblighi e Adempimenti  
Contenuti  
Esempio pratico secondo il nuovo Allegato XV  
Formulario

**dei**

**Piani operativi di sicurezza secondo il DLgs 81/2008**

Nuova edizione aggiornata con le indicazioni del DLgs 106 del 20 agosto 2009

Massimo Caroli - Carlo Caroli

con CD ROM 

**IMMINENTE**

**LA REDAZIONE DEL PSC** secondo il DLgs 81/2008

seconda edizione

Confronto tra vecchie e nuove regole  
Obblighi e Adempimenti  
Esempio descrittivo edile e stradale  
Stima dei costi della sicurezza  
Schede di sicurezza

**dei**

**La redazione del PSC secondo il DLgs 81/2008**

Nuova edizione aggiornata con le indicazioni del DLgs 106 del 20 agosto 2009

Massimo Caroli - Carlo Caroli

con CD ROM 

**IMMINENTE**